Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 16 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 731.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781;

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1956, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Visti gli estratti dei verbali delle riunioni del 29 novembre 1958 e 27 giugno 1959, nel corso delle quali il suddetto Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo testo di statuto, nonchè la delibera del presidente dell'Istituto suddetto, in data 7 luglio 1959, il quale per delega dello stesso Consiglio ha provveduto ad apportare una modifica formale al testo definitivo dello statuto medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », composto di 24 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 117. — VILLA

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »

CAPO I
Caratteri e finalità

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838, è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Istituto ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Istituto promuove ed attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti, non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti del relativo albo.

Art. 3.

L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:

a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti,

b) trattamento in caso di malattia;

c) trattamento in caso di infortunio;

d) trattamento in caso di tubercolosi,

e) trattamento in caso di disoccupazione;

f) assegni famigliari.

L'Istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, può provvedere

g) al ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi;

h) alla concessione di prestiti e sussidi,

i) alla concessione di borse di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti,

l) alla costituzione di alloggi da cedere in affitto, con patto di futura vendita o riscatto,

m) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali assistenziali facoltative

L'Istituto può assumere altresì le gestioni previdenziali e assistenziali che gli vengano affidate con contratto di lavoro o con convenzione, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art. 4

Le istanze per conseguire le prestazioni dell'Istituto ed ogni altra documentazione ad esse comunque inerente, debbono essere presentate, nei termini indicati dalla legge o dai regolamenti, direttamente all'Istituto che ha facoltà di istituire, a tal fine, uffici di corrispondenza.

CAPO II
Organi dell'Istituto

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto.

a) il presidente,

b) il Consiglio di amministrazione,

c) il Comitato esecutivo,

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 6

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che lo sceglie fra i propri componenti giornalisti professionisti non titolari di pensione intera. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto,

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo,

c) determina l'ordine del giorno da portare alla discussione del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione, vigila, inoltre, sull'esecuzione delle loro deliberazioni,

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti al suo ufficio, al vicepresidente, ad altro consigliere o al direttore generale

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Istituto sono attribuiti al vicepresidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) ventidue giornalisti professionisti iscritti all'Istituto, designati, mediante elezione, in ragione di due per ciascuna circoscrizione delle undici associazioni regionali di stampa,

b) due giornalisti professionisti iscritti all'Istituto, designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;

c) quattro giornalisti professionisti, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana, dei quali due titolari di pensione;

d) un rappresentante degli editori, designato dalla Federazione italiana editori giornali;

e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

f) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le designazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

Partecipano alle elezioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 e possono essere designati per la carica di consigliere dell'Istituto, i giornalisti professionisti, non titolari di pensione intera, iscritti all'Istituto, per i quali risultino effettivamente versati, al novantesimo giorno precedente la data delle elezioni, almeno trentasei contributi mensili nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto, nel quinquennio antecedente al novantesimo giorno predetto. La misura mensile di tali contributi, inoltre, non deve essere inferiore a quella corrispondente alla retribuzione minima stabilita per il redattore dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

La data delle elezioni è fissata dall'Istituto, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana. Su richiesta delle associazioni regionali interessate, fermo restando l'accertamento delle posizioni assicurative dei giornalisti già effettuato alla data di cui al primo comma del presente articolo, l'Istituto può prorogare la data delle elezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. L'elenco dei giornalisti votanti è trasmesso dall'Istituto alle Associazioni regionali di stampa, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.

L'elenco è esposto nell'albo delle Associazioni predette e loro sezioni, per un periodo di 15 giorni, termine utile per l'inoltro di eventuali ricorsi all'Istituto da parte degli iscritti che ne abbiano diretto interesse.

Le associazioni regionali di stampa curano lo svolgimento delle elezioni secondo il sistema determinato dal proprio Consiglio direttivo e approvato dall'Istituto.

A tal fine, esse nominano il presidente del seggio e due scrutatori, fra i giornalisti iscritti all'Istituto e in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Risultano eletti i giornalisti che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede l'eletto più anziano di età.

Il verbale delle elezioni, firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori, nonchè dal presidente o dal consigliere delegato della associazione, contenente l'elenco dei votanti e i risultati dello scrutinio, deve essere trasmesso, entro otto giorni dalla data delle elezioni, all'Istituto che ne cura l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nella eventualità che le elezioni non vengano effettuate entro i termini stabiliti, vi provvede direttamente, in via straordinaria, l'Istituto, mediante referendum da espletarsi con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della nomina e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza nella carica di consigliere dell'Istituto, si provvede alla sostituzione nei modi previsti dai precedenti articoli 7 e 8. Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio a causa di eventuali vacanze.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. Nella sua prima adunanza, presieduta dal consigliere più anziano di età, il Consiglio designa il presidente e nomina il vicepresidente ed i membri elettivi del Comitato esecutivo.

In particolare, delibera:

a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto;

b) sullo statuto e sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto;

c) sul regolamento organico del personale;

d) sui bilanci dell'Istituto;

e) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi;

f) sui criteri di ripartizione delle entrate e delle eventuali disponibilità;

g) su ogni altra questione deferitagli dalle leggi e dai regolamenti.

I regolamenti di cui alla lettera *b*) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) sono sottoposte alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Consiglio di amministrazione può nominare Commissioni consultive costituite da consiglieri dell'Istituto e da esperti.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria almeno ogni quadrimestre e in adunanza straordinaria quando ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei consiglieri.

Entro il mese di maggio, il Consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata ai consiglieri almeno quindici giorni prima dell'adunanza, nei casi di urgenza, almeno otto giorni prima.

Art. 12.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, nel caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente dell'Istituto, e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è così composto:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il vicepresidente dell'Istituto;

c) cinque consiglieri giornalisti, tra i quali i due designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;

d) il rappresentante della Federazione italiana editori giornali;

e) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) vigila sull'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto;

c) delibera sull'assunzione del personale e sul suo trattamento, a norma del regolamento organico;

d) delibera sui criteri interpretativi delle norme che regolano la previdenza e l'assistenza dei giornalisti, nonchè il funzionamento dell'Istituto;

e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa in materia di prestazioni;

f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti all'assegnazione ai giornalisti delle case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato;

g) determina i criteri per l'assegnazione in affitto degli alloggi di proprietà dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni;

h) delibera sugli investimenti del patrimonio dell'Istituto, e, in particolare, in merito alla costruzione, all'acquisto, all'alienazione, alla permuta di beni immobili urbani e rustici, nonchè alla eventuale trasformazione dei beni predetti;

i) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno;

l) propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

La convocazione, inoltre, può essere richiesta da almeno tre componenti del Comitato o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza.

Art. 16.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro per ciascuno dei due predetti organi e firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Istituto, incaricato dal presidente delle mansioni di segretario.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui al primo comma del precedente art. 8, designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica quattro anni dalla data della nomina.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare, essi devono:

a) rivedere e controllare le scritture contabili;

b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.

Art. 18.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico

Il direttore generale dirige tutti i servizi dell'Istituto, ne cura la disciplina e l'organizzazione ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo statuto, dai regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo

Egli riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento tecnico e amministrativo delle gestioni dell'Istituto

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto, con voto deliberativo.

CAPO III

Esercizio finanziario e bilanci - Impiego dei fondi

Art 19

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Il bilancio consuntivo, corredato degli atti e delle relazioni del direttore generale e del Collegio dei sindaci, è trasmesso, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la ratifica.

Art 20.

Almeno ogni cinque anni è compilato un bilancio tecnico attuariale della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti che è trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 21

L'Istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:

a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti, nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico,

b) i redditi patrimoniali;

c) i proventi in base a provvedimenti della pubblica Amministrazione o di altri enti;

d) le oblazioni;

e) le donazioni e le altre eventuali somme che a giusto titolo pervengono all'Istituto.

Art 22.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo,

c) in beni immobili urbani e rustici,

d) in mutui fruttiferi ipotecari,

e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Sono iscritti in bilancio un « fondo riserva generale » — destinato a sopperire alle eventuali temporanee esigenze delle forme assicurative e assistenziali gestite dall'Istituto — e un « fondo oscillazione valori », ai quali viene attribuita annualmente una percentuale delle entrate.

Le disponibilità eventualmente derivanti dall'andamento finanziario dell'Istituto, sono destinate all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 24.

Le norme di cui al precedente capo II hanno effetto dalla data di normale scadenza degli organi amministrativi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, fatta eccezione per la carica di direttore generale e per il rinnovo della carica di consigliere nel caso di vacanza.

Il consigliere amministratore in carica, nominato in base al precedente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956 n 781, seguita ad esercitare le funzioni fino al nomina del direttore generale

Visto il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n 732.

Autorizzazione all'Istituto lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dai fratelli dott. Arturo e dott. Nemo Cova, di due immobili siti in Milano, del valore complessivo di L. 5.000.000.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 733.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della parrocchia della Beata Maria Vergine della Salute, in località Tormarancio del comune di Roma.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 1° ottobre 1957, col quale il titolo della parrocchia della Beata Maria Vergine della Salute, in località Tormarancio del comune di Roma viene cambiato in quello di « parrocchia di Nostra Signora di Lourdes ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 734.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Re della Pace, in frazione Montelaguardia del comune di Randazzo (Catania).

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 27 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 27 ottobre 1958, relativo all'erezione della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Re della Pace, in frazione Montelaguardia del comune di Randazzo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 735.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Angeli Custodi, in località San Pietro del comune di Poggio Bustone (Rieti).

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rieti in data 15 agosto 1958, integrato con dichiarazione del 28 febbraio 1959, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Angeli Custodi, in località San Pietro del comune di Poggio Bustone (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1959.

Sostituzione di un componente il Consiglio direttivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 5 marzo 1957, concernente la nomina del Consiglio direttivo della Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto Ministeriale in data 9 settembre 1958, con il quale il signor Enzo Malvicini venne chiamato a rappresentare i proprietari dei cavalli da corsa al trotto in seno al Consiglio direttivo dell'Ente anzidetto;

Vista la lettera n. 50786/59 del 23 giugno 1959, con la quale l'U.N.I.R.E. comunica che l'assemblea straordinaria della Associazione nazionale proprietari cavalli da corsa al trotto nella riunione del 14 giugno 1959 ha eletto quale presidente l'avv. Giovanni Russi, in luogo del dimissionario sig. Enzo Malvicini;

Vista la lettera n. 51459/59 del 24 luglio 1959, con la quale l'U.N.I.R.E. comunica una terna di nominativi, da cui scegliere il rappresentante dei proprietari dei cavalli da corsa al trotto in seno al Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in seno al predetto Consiglio del rappresentante dei proprietari dei cavalli da corsa al trotto;

Decreta:

In sostituzione del sig. Enzo Malvicini, è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine l'avv. Giovanni Russi, in rappresentanza dei proprietari dei cavalli da corsa al trotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1959

Il Ministro: RUMOR

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1959.

Nomina del presidente dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 993, recante modifiche all'art. 5 dello statuto medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 9 maggio 1959, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto;

Visto il verbale della riunione del 16 giugno 1959 del Consiglio direttivo dell'Istituto — trasmesso con lettera n. 23074/9 del 20 giugno 1959 — relativo alla formazione della terna di cui al secondo comma dello art. 4 dello statuto dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Felice Gusberti Cazzani è nominato presidente dell'Istituto cotoniero italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(5130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Caglio, Console onorario del Cile a Palermo.

(5016)

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gian Battista Corsanego, Vice Console onorario di Panama a Genova.

(5017)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1959, i poteri conferiti al prof. dottor Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1959.

(5009)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 77-VR, della cessata ditta Salvetti Mario, già esercente in Verona, Corte Sgarzarie n. 4.

(4989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). AVVISO n. 6.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

n. 26793 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 06/2 679 201 al 06/2 679.300) di nominali . . . L. 500 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano, e denunciato smarrito dalla signora Siniscalchi Nunzia detta Tina, nata a Canosa di Puglia il 6 gennaio 1899, domiciliata in Milano, via Luisa Sanfelice n. 7.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 15 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	650 —	651,75	651,75	651,70	651,70	651,22	651,35	651,10	651,10	651,75
Fr. Sv.	143,45	143,435	143,45	143,45	143,45	143,45	143,43	143,46	143,46	143,45
Kr. D.	89,91	89,87	89,94	89,98	89,94	89,93	89,93	89,91	89,93	89.93
Kr. N.	86,91	86,94	86,96	86,96	86,95	86,93	86,92	86,93	86,93	86,93
Kr. Sv.	119,91	119,93	119,95	119,94	119,95	119,93	119,92	119,93	119,93	119,93
Fol.	164,12	164,17	164,18	164,175	164,12	164,11	164,09	164,13	164,13	164,15
Fr. B.	12,40	12,40	12,43	12,39	12,40	12,40	12,43	12,40	12,40	12,40
Fr. Fr.	126,56	126,58	126,60	126,58	126,58	126,57	126,56	126,57	126,57	126,58
Lst.	1739,89	1739,50	1739,85	1739.775	1739,85	1739,10	1739,975	1739,125	1739,12	1739,60
Dm occ.	148,30	148,30	148,30	148,32	148,30	148,30	148,29	148,30	148,30	148,30
Scell. Austr.	24,05	24,052	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05

Media dei titoli del 15 settembre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,75
Id. 3,50 % 1902	70,25
Id. 5 % 1935	101,70
Redimibile 3,50 % 1934	92 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % 1936	99,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,45

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	651,70
1 Franco svizzero	143,446
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	86,95
1 Corona svedese	119,936
1 Fiorino olandese	164,167
1 Franco belga	12,398
100 Franchi francesi	126,575
1 Lira sterlina	1739,712
1 Marco germanico	148,312
1 Scellino austriaco	24,055

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	26821	1.795 —	Orioli *Amalia* di Orazio moglie di Cuccaro *Domenicantonio*, dom in Rotondella (Matera) vincolata per dote	Orioli *Antonietta Amalia* di Orazio moglie di Cuccaro *Domenico Antonio*, dom in Rotondella (Matera) vincolata per dote
B. T. N. 5 % (1963)	883	16 500 —	Michelini *Giovanni Battista* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Maria Carmela* fu Alfredo dom. in Palermo	Michelini *Giovan Battista* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Carmela* fu Alfredo, dom. in Palermo
Id.	885	8.250 —	Come sopra con usufrutto a Lo Voi Maria Carmela fu Giuseppe ved Michelini, dom. in Palermo	Come sopra con usufrutto a Lo Voi Maria Carmela fu Giuseppe ved. Michelini, dom. in Palermo
Id.	884	8 250 —	Michelini Giuseppe fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Maria Carmela*, fu Alfredo, dom. in Palermo, con usufrutto a Lo Voi Maria Carmela fu Giuseppe ved. Michelini, dom. in Palermo	Michelini Giuseppe fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Carmela* fu Alfredo, dom. in Palermo con usufrutto come contro
Rendita 5 % (1935)	149006	5 355 —	*Tommasone* Caterina fu Raffaele, dom. in Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, dom. in Napoli
Id.	150124	1.600 —	*Tommasone* Caterina fu Raffaele, ved. Cosentino Raffaele, dom. a Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, ved. Cosentino Raffaele, dom. a Napoli
Id.	167065	525 —	Come sopra	Come sopra
Id.	173900	320 —	Come sopra	Come sopra
Id.	191176	650 —	Come sopra	Come sopra
Id.	212025	750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	223543	6 000 —	*Tommasoni* Caterina fu Raffaele, nubile, dom. in Tavernola Sanfelice (Avellino)	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, nubile, dom. in Tavernola Sanfelice (Avellino)
Id.	223555	2.500 —	*Tommasoni* Caterina fu Raffaele nubile, dom in Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele nubile, dom. in Napoli
Id.	224885	1.000 —	*Tommasone* Caterina fu Raffaele, ved. Cosentino Raffaele, dom. in Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, ved. Cosentino Raffaele, dom. in Napoli
Id.	232565	300 —	Come sopra	Come sopra
Id.	234844	5.015 —	Come sopra	Come sopra
Id.	251709	20 000 —	Come sopra	Come sopra
P. Ric. 5 % Serie 25	7779	10.000 —	*Tommasone* Caterina fu *Felice*, ved di Cosentino Raffaele fu Raffaele, dom. in Napoli	*Tomasone* Caterina fu *Raffaele*, ved di Cosentino Raffaele fu Raffaele, dom. in Napoli
Cons. 3,50 % (1906)	359549	490 —	Caccia Delfina fu Luigi moglie di Maggia *Luigi*, dom in Mondovì (Cuneo) vincolato per dote	Caccia Delfina fu Luigi moglie di Maggia *Domenico Luigi*, dom. in Mondovì (Cuneo) vincolato per dote
Id.	786795	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	811940	297,50	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	4260	750 —	Caccia Delfina fu Luigi ved di Maggia *Luigi*, dom. ad Imperia (Porto Maurizio)	Caccia Delfina fu Luigi ved di Maggia *Domenico Luigi*, dom. ad Imperia (Porto Maurizio)
P. Red. 3,50 % (1934)	152022	175 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	832290	2.100 —	Finizio *Concettina di Saverio*, moglie di Santini Italo, vincolato per dote	Finizio *Concetta di Francesco Saverio* moglie di Santini Italo, vincolato per dote

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	209631	5.585 —	*Napolitano o Napotetano Carmela* di Raffaele moglie di Jorio Felice fu Giuseppe, vincolato per dote	*Napolitano Carmelina* di Raffaele, moglie di Jorio Felice fu Giuseppe, vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1959)	11314	2.250 —	Bolognini Dirce fu *Pietro* minore emancipata sotto la curatela del marito Comelli Luigi fu Pasquale, dom. a Vigevano (Pavia)	Bolognini Dirce fu *Pierino* minore emancipata sotto la curatela del marito Comelli Luigi fu Pasquale, dom. a Vigevano (Pavia)
Id.	8501	1.750 —	Pecoraro Anna fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Amabile *Giuseppina* ved Pecoraro, dom. a Castel S. Giorgio (Salerno)	Pecoraro Anna fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Amabile *Maria* ved Pecoraro, dom. a Castel S. Giorgio (Salerno)
Rendita 5 % (1935)	2505	8.715 —	Cabib *Elda* fu Edgardo moglie di Sonnino Salvatore, dom. in Roma vincolato per dote	Cabib *Amalia Elda* fu Edgardo, moglie di Sonnino Salvatore, dom. in Roma vincolato per dote
Id.	211325	850 —	Asberto Pier Luigi fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Martinetto* Adelaide fu Pietro ved. Asberto, dom. in Torino	Asberto Pier Luigi fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Martinotti* Adelaide fu Pietro ved. Asberto, dom. in Torino
Id.	211326	800 —	Asberto Auxilia e Pier Luigi fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre *Martinetto* Adelaide fu Pietro, dom. a Torino, con usufrutto a *Martinetto* Adelaide fu Pietro ved Asberto	Asberto Auxilia e Pier Luigi fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre *Martinotti* Adelaide fu Pietro, dom a Torino, con usufrutto a *Martinotti* Adelaide fu Pietro ved Asberto
B. T. N. 5 % (1959)	5941	7.500 —	Mangione *Giovanni* di Luigi, dom. in Palermo con usufrutto vitalizio spettante congiuntamente e cumulativamente a Mangione Luigi fu Giuseppe e Lo Verde Giuseppa fu Giovanni coniugi, dom. in Palermo	Mangione *Giovanbattista* di Luigi, dom. in Palermo con usufrutto vitalizio spettante congiuntamente e cumulativamente a Mangione Luigi fu Giuseppe e Lo Verde Giuseppa fu Giovanni coniugi dom in Palermo
P. Red. 3,50 % (1934)	13194	1 225 —	Virgilio *Petronilla* fu Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom. in Palermo, dotale	Virgilio *Pietronilla* fu Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom. in Palermo, dotale
Rendita 5 % (1935)	240477	125 —	Virgilio *Petronilla* di Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom. in Palermo, dotale	Virgilio *Pietronilla* di Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom. in Palermo, dotale
Id.	267663	5 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	30572	476 —	Del Giudice *Adele* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom. in S Maria Capua Vetere (Caserta)	Del Giudice *Adelina* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom. in S Maria Capua Vetere (Caserta)
Id.	10700	35 —	Del Giudice *Adele* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom a New-York	Del Giudice *Adelina* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom a New-York
Cons. 3,50 % (1906)	876284	1.935 —	Marini *Alberta Ernesta* fu Enrico moglie di Buridan Giovanni, dom in Torino	Marini *Ernesta* fu Enrico moglie di Buridan Giovanni, dom. in Torino
B. T. N. 5 % (1959)	7741	1 000 —	Farinoli *Domenica* fu Dionigi nubile, dom a Torino	Farinoli *Maria Domenica* fu Dionigi nubile, dom a Torino
P. Red. 3,50 % (1934)	337671	185,50	Coletti Berardo fu Alfredo minore sotto la patria potestà della madre *Emili Amelia* fu Luigi ved. Coletti, dom. in Avezzano (Aquila)	Coletti Berardo fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre *Emili Maria Amelia* fu Luigi ved. Coletti, dom, in Avezzano (Aquila)
Id.	337674	185,50	Coletti Berardo, Antonina e Filomena fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre *Emili Amelia* fu Luigi, ved Coletti, dom in Avezzano (Aquila) con usufrutto ad *Emili Amelia* fu Luigi ved Coletti	Coletti Berardo, Antonina e Filomena fu Alfredo minori sotto la patria potestà della madre *Emili Maria Amelia* fu Luigi ved. Coletti, dom. in Avezzano (Aquila) con usufrutto ad *Emili Maria Amelia* fu Luigi ved Coletti
B. T. N. 5 % (1959)	10447	3.500 —	*Spinelli Repaci Giuseppa* Grazia Stella *fu* Pasquale moglie di Zagarella Bruno fu Giuseppe, dom. in Reggio Calabria, vincolato per dote	*Spinella Giuseppa* Grazia Stella *di* Pasquale moglie di Zagarella Bruno fu Giuseppe, dom. in Reggio Calabria, vincolato per dote

Ai termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 8 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi:
A) concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova, in attuazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige;
B) concorso per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi:

A) concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di terza classe in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale, avente conoscenza della lingua tedesca, per gli uffici scolastici provinciali con sede in quella Regione;

B) concorso per esami a quarantotto posti di consigliere di terza classe in prova.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Gli aspiranti ai posti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative.

Possono essere ammessi ai concorsi anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle oerazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestabilito presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territorî delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale,

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare ad essi, a norma dell'art 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro

Art 3

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione II, redatte su carta da bollo da lire 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale Divione II, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Qualora gli aspiranti intendano partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art 1, dovranno produrre distinte domande

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare

a) nome e cognome,

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età prevista dal primo comma della lettera *B*) del precedente art 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico

f) il titolo di studio

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art 4

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8

Art 5

Programma d'esame

Per il concorso di cui alla lettera *A*) dell'art 1 del presente bando, l esame consta di quattro prove scritte e di una prova orale

Le prove scritte verteranno

a) su un tema di diritto civile,

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale,

c) su un tema di cultura storica e letteraria;

d) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Per il concorso di cui alla lettera *B*) del citato art. 1, l'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno

a) su un tema di diritto civile,

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale,

c) su un tema di cultura storica e letteraria

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta

La prova orale per ambedue i concorsi avrà per oggetto le seguenti materie

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro,

b) economia politica e scienza delle finanze,

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa

I soli candidati partecipanti al concorso di cui alla lettera *A*) dell'art 1 del presente bando, ammessi alla prova orale, dovranno inoltre dimostrare, mediante un breve colloquio, di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art 6

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da lire 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale o carta d'identità,

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatorie

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

Ai sensi dell'art 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso

A parità di merito, sono preferiti

1) gli insigniti di medaglie al valor militare,

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti,

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra,

4) i profughi dai territori ceduti allo stato jugoslavo con il trattato di pace, che siano disoccupati, i profughi dalla zona B del territorio di Trieste che siano disoccupati, di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130 ed i profughi delle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137 che siano disoccupati, ai quali si applicano le disposizioni dell'art 1 della citata legge 27 febbraio 1958, n 130, ai sensi dell'art 9 della legge medesima;

5) i mutilati ed invalidi per servizio;

6) gli orfani di guerra,

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) i feriti in combattimento,

10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,

11) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi,

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra,

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove dei caduti per fatto di guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

18) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,

19) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

20) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli,

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

c) dall'età.

Art 8

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata.

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937,

b) gli ex combattenti della guerra 1940 45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente,

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art 9 della legge 5 gennaio 1955, n 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica,

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al-

l'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art 10

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito.

A) *titolo di studio*

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art 2, lettera *A*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del decreto 4 giugno 1938, n 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito,

B) *estratto* (non e ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di eta stabilito nel precedente art 2, lettera *B*)

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero sia gia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di eta, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) *certificato di cittadinanza italiana* su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) *certificato di godimento dei diritti politici* su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovra risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) *certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio Tale documenti non può essere sostituito con il certificato penale;

F) *certificato medico* su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950 n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacita lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidita o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneita specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti,

G) *documento militare*. copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata gia presentata per i fini indicati nell'art 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi gia chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perche ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonche i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di poverta ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione

Art 11.

Nomina in prova

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene maturato il trattamento di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto Ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I posti riservati al concorso indicato alla lettera *A*) del precedente art. 1, che eventualmente non venissero ricoperti, saranno aggiunti a quelli stabiliti per il concorso di cui alla lettera *B*) del medesimo art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 10 giugno 1959

Il Ministro. MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1959
Registro n. 107, foglio n. 167

ALLEGATO UNICO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . . . . posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 10 giugno 1959.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3),

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi distinazione (4).

7) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli Uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige (5),

8) Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Note:

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *B*), dell'art. 1 del presente bando.

(5) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *A*) dell'art 1 del presente bando.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(4845)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario dei comuni di Ozieri, Pattada, Porto Torres e Tempio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario dei comuni di: Ozieri, Pattada, Porto-Torres e Tempio,

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario dei comuni di Ozieri, Pattada, Porto-Torres e Tempio

1	Demontis Giuseppe	punti	132,250	su 200
2	Pinna Giovannino	»	127 760	»
3	Sanna Giov Antonio	»	127,345	»
4	Pinna Pietro	»	123 25	»
5	Saturno Maria Lucia	»	113 20	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge

Sassari, addì 31 agosto 1959

Il prefetto. PONZANO

(5046)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visti i propri decreti n 14255 del 20 luglio 1949, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1957, e venivano nominate le vincitrici del concorso stesso,

Atteso che la signora Medici Bice, con lettera in data 7 agosto 1959, ha esplicitamente dichiarato di rinunciare alla condotta del comune di Casola, di cui era risultata vincitrice,

Considerato che, a seguito di tale rinuncia, la condotta del comune di Casola si è resa disponibile,

Vista l'istanza con la quale la signora Martelli Maria, già vincitrice della condotta del comune di Comano, chiede di essere assegnata alla condotta del comune di Casola, già da lei chiesta in ordine di preferenza,

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto l art 26 del regolamento per i concorsi a posti di ostetrica condotta approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La signora Martelli Maria viene nominata vincitrice della condotta di Casola in sostituzione della signora Medici Bice, rinunciataria.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 20 agosto 1959

p *Il prefetto* CALLIPARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visti i propri decreti n 14255 del 20 luglio 1959, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1957, e venivano nominate le vincitrici del concorso stesso,

Atteso che la signora Medici Bice ha dichiarato di rinunciare alla condotta del comune di Casola, di cui era risultata vincitrice;

Visto il decreto n. 20737, con il quale alla signora Martelli Maria, già vincitrice della condotta del comune di Comano, viene assegnata la condotta del comune di Casola, resasi vacante, in quanto da lei chiesta in ordine di preferenza,

Ritenuto che deve farsi luogo all'assegnazione della condotta di Comano alla signora Pennucci Concetta, che segue, in ordine di graduatoria immediatamente le concorrenti già dichiarate vincitrici;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto l'art 36 del regolamento per i concorsi a posti di ostetrica condotta, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

La signora Pennucci Concetta viene nominata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Comano, in sostituzione della signora Martelli Maria, che viene assegnata alla condotta di Casola

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge

Massa, addì 20 agosto 1959

p *Il prefetto* · CALLIPARI

(5005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296 con la quale è stato istituito il Ministero della sanità

Considerato che a termini degli articoli 2 e 3 della citata legge sono state devolute al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero dell interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni ed arti sanitarie,

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1959, n 0534, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, medico condotto ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958,

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visti gli atti d'ufficio,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958, è costituita come appresso.

Presidente:

Minafra dott. avv Domenico, vice prefetto vicario

Componenti:

Magri dott. Carmelo, medico provinciale di Belluno,

Dalla Palma prof. Modesto, primario medico, Ospedale civile di Feltre,

Broglio prof. Ruggero, primario chirurgo, Ospedale civile di Belluno,

Sirotich dott. Dante, medico condotto, Pieve di Cadore.

Segretario.

Raspini dott Mario, funzionario di ruolo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio sanitario e della Prefettura.

Belluno, addì 7 settembre 1959

Il medico provinciale. MAGRÌ

(5124)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;
Considerato che a termini degli articoli 2 e 3 della citata legge sono state devolute al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni ed arti sanitarie;
Visto il proprio decreto 18 febbraio 1959, n. 0534, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, medico condotto ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958, è costituita come appresso.

Presidente:
Minafra dott. avv. Domenico, vice prefetto vicario.

Componenti:
Magrì dott. Carmelo medico provinciale di Belluno;
Vendramini prof. Renzo, direttore dell'Istituto d'igiene, Università di Padova;
Angelini prof. Giovanni, libero docente, Clinica malattie infettive;
Tagliapietra dott. Luigi, ufficiale sanitario consorziale di Feltre.

Segretario:
Raspini dott. Mario, funzionario di ruolo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio sanitario e della Prefettura.

Belluno, addì 7 settembre 1959

Il medico provinciale: MAGRÌ

(5125)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;
Considerato che a termini degli articoli 2 e 3 della citata legge sono state devolute al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni ed arti sanitarie;
Visto il proprio decreto 18 febbraio 1959, n. 0534, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, medico condotto ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958 è costituita come appresso:

Presidente:
Minafra dott. avv. Domenico, vice prefetto vicario.

Componenti:
Magrì dott. Carmelo, medico provinciale di Belluno;
Bertino prof. Stefano, primario ostetrico, Ospedale civile di Belluno;
Boni dott. Marcello, specialista di ostetricia;
Dal Col Pia, ostetrica.

Segretario:
Rossano dott. Giacomo, funzionario di ruolo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio sanitario e della Prefettura.

Belluno, addì 7 settembre 1959

Il medico provinciale: MAGRÌ

(5126)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.